



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
D.M. 0000261 del 30/09/2013

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, dalla Eni in data 06/09/2012 con nota prot. DIR/094 LR acquisita con prot. n. DVA-2012-21554 del 10/09/2012 concernente il progetto di "Riqualficazione area industriale di Porto Marghera: Conversione da Ammoniacca a GPL dell'impianto di stoccaggio refrigerato.";



PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 06/09/2012 sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Il Gazzettino";

PRESO ATTO che il progetto prevede di convertire l'impianto destinato allo stoccaggio refrigerato e alla movimentazione di ammoniaca anidra, costituito da due serbatoi refrigerati con i relativi impianti accessori, destinandolo allo stoccaggio refrigerato di GPL e propano a pressione atmosferica di volume nominale pari a 50.000 m³ complessivi. L'intervento comporta la realizzazione di minimi adeguamenti strutturali, di alcuni impianti accessori e di nuove pensiline di carico autobotti e ferrocisterne in sostituzione delle attuali strutture non riutilizzabili;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che sono pervenuti, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm.ii., i seguenti pareri, considerati dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo:

- Parere della Provincia di Venezia (prot. 112346 del 04/02/2013);
- Parere del Comune di Venezia (prot. 112432 del 06/03/2013);

PRESO ATTO che è stato redatto lo studio relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale su SIC e ZPS ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS sulla base dell'istruttoria



condotta, ha ritenuto non significativi gli effetti sugli habitat e sulle specie tutelate;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 1141 del 21/12/2012 (prot. n. DVA-2013-277 del 07/01/2013), formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS a seguito dell'istruttoria sul progetto che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere n. 1188 del 22/03/2013 (prot. n. DVA-2013-7407 del 26/03/2013), nel quale la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, valutate le delibere del Consiglio Comunale della Città di Venezia e del Consiglio Provinciale di Venezia, ha ritenuto di confermare il contenuto del parere n. 1141 del 21.12.2012.

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 10613 del 11/04/2013 (prot. n. DVA-2013-8706 del 12/04/2013) che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATA la richiesta di chiarimenti della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS (prot. DVA-2013-10034 del 02/05/2013) in merito al Parere n. 1141;

ACQUISITO il parere n. 1248 del 07/06/2013 (prot. n. DVA-2013-14083 del 17/06/2013), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, formulato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS ad evasione della citata richiesta di chiarimenti della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali;



CONSIDERATO che il parere n. 1248 del 07/06/2013 ridefinisce il quadro prescrittivo di cui al precedente parere n. 1141 del 21/12/2012;

PRESO ATTO che nel parere n. 1248 del 07/06/2013, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS raccomanda al proponente:

- A. Durante le attività di cantiere, dovrà essere limitato all'indispensabile l'utilizzo di mezzi e macchinari, e tutti i mezzi dovranno essere in buone condizioni di manutenzione.
- B. Al fine di limitare la produzione di polveri nei cantieri, si dovrà procedere in caso di necessità alla bagnatura delle gomme degli automezzi e alla umidificazione del terreno nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti.
- C. Tutte le infrastrutture obsolete presenti dovranno essere recuperate e adeguatamente smaltite da parte del soggetto interessato; nella fase di scavo dovranno essere recuperate anche le preesistenti tubature, ove ancora esistenti, ed avviate a smaltimento.
- D. L'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere realizzata in maniera tale da garantire la sicurezza senza creare disturbi o impatti negativi sull'ambiente, con opportuna orientazione dei fasci luminosi non verso l'alto.

PRESO ATTO che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'art. 25, comma 2, del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 4/2008, il parere della Regione Veneto;

VISTO il Nulla Osta di Fattibilità rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale Veneto in data 15/1/2013;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;

E' fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali rinvenibili autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione.

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale



DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto denominato “*Riqualificazione area industriale di Porto Marghera: Conversione da Ammoniaca a GPL dell'impianto di stoccaggio refrigerato.*” presentato dalla Società ENI, subordinato al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

A. Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS:

1. Ai sensi e nei limiti dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'installazione e all'esercizio dello stabilimento costituito dall'impianto stoccaggio refrigerato di GPL e propano a pressione atmosferica di volume nominale pari a 50.000 m³ complessivi, in relazione agli impianti indicati nelle premesse si devono rispettare i valori limite di emissione, le portate massime e le prescrizioni [di legge] di seguito riportati, le condizioni impiantistiche e di esercizio indicate nelle premesse e tutte le altre disposizioni applicabili per effetto del decreto legislativo n. 152/2006
 - EMISSIONE P1: Torcia BT306 (occasionale)
 - in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale
 - l'efficienza di combustione non deve essere inferiore al 99%
 - non deve essere contemplato altro tipo di combustione di prodotto in torcia se non in caso di attivazione automatica in presenza di condizioni operative anomale o di situazioni incidentali tali da determinare una sovrappressione nei serbatoi o nel piping di connessione.



2. Il Proponente dovrà comunicare all'ARPAV i luoghi dove saranno smaltiti i vari rifiuti prodotti, compresi quelli derivanti dalla perforazione, e le eventuali terre da scavo non riutilizzate, nonché il volume per ciascuna tipologia di rifiuto prodotto e copia dei titoli abilitativi delle ditte che si occuperanno del trasporto e del trattamento rifiuti.
3. Relativamente al monitoraggio degli impatti sulla qualità dell'aria in fase di costruzione e di esercizio:
 - entro un anno dall'entrata in funzionamento del nuovo impianto dovrà essere presentata ad ARPAV e al MATTM una relazione aggiornata riguardante la valutazione delle emissioni fuggitive di gas.
4. Il Proponente dovrà presentare al MATTM almeno tre anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all'attuazione della dismissione dell'impianto di stoccaggio, prevedendo la rimozione delle strutture installate ed il recupero delle aree interessate con l'obiettivo di perseguire il miglioramento paesaggistico-ambientale dell'area; il piano dovrà contenere anche l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento atte a garantirne l'attuazione.

B. Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

1. Dovrà essere assicurato il rigoroso rispetto di quanto indicato dall'art. 90 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, circa "l'eventuale ritrovamento di manufatti e/o strutture di interesse storico-archeologico" nonché degli ulteriori adempimenti e verifiche a carico del proponente, eventualmente indicati dagli Uffici MIBAC territorialmente competenti durante il corso delle opere.



Alla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui al punto A) n. 1 e n. 2 provvederà ARPA Veneto.

Alla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui al punto A) n. 3 provvederà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con ARPA Veneto.

Alla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui al punto A) n. 4 provvederà il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare almeno 3 anni prima della scadenza della concessione di stoccaggio, tenuto conto anche di eventuali successive proroghe.

Alla verifica di ottemperanza della prescrizione di cui al punto B) provvederà il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l'ARPA Veneto comunicheranno gli esiti delle verifiche di ottemperanza di loro competenza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società ENI, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Veneto e ad ARPA Veneto.

Sarà cura della Regione Veneto comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società ENI provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e trasmetterà al medesimo ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, copia del




provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di V.I.A. dovrà essere riattivata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

